

Riapertura termini riverso Credito imposta Ricerca e sviluppo

Sommario

<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>Cosa può essere oggetto di recupero.....</i>	<i>2</i>
<i>Perché si rischia il recupero.....</i>	<i>3</i>
<i>Il sistema sanzionatorio.....</i>	<i>5</i>
<i>Il riversamento delle indebite compensazioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Come accedere alla riapertura.....</i>	<i>7</i>
<i>Termini prescrizionali</i>	<i>8</i>
<i>Contributo in conto capitale</i>	<i>8</i>
<i>Certificazione del credito d'imposta</i>	<i>9</i>
<i>Conclusione.....</i>	<i>11</i>

Premessa

Tra legittimità ed abusi il “credito d’imposta ricerca e sviluppo” ha visto il susseguirsi di previsioni normative volte a concedere ai beneficiari la possibilità di riversare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nella fattispecie in cui lo stesso non fosse pienamente spettante. L’agevolazione consisteva nel riverso senza applicazione di sanzioni ed interessi, fatto salvo il caso in cui il beneficiario volesse riversare in forma rateale.

Ricordiamo che questo credito d’imposta è stato molto dibattuto soprattutto con riferimento all’Ente “specializzato” e, quindi, competente per la verifica della spettanza dello stesso. Infatti, per giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, competente alla verifica della spettanza non è l’Agenzia delle Entrate, ma il “Ministero dell’Industria e del Made in Italy”.

Il Legislatore decise di concedere ai contribuenti una “sanatoria” in tutti quei casi ove vi sia stato un abuso della norma.

Il 31/10/2024 è scaduto il termine per presentare l’istanza di sanatori ed il 20/12/2024 era la data per effettuare il pagamento dell’intero importo o della prima rata del credito d’imposta R&S “vecchia disciplina” impropriamente utilizzato in compensazione alla data del 22/10/2021. Con il DL 25/2025 il termine per effettuare la comunicazione telematica del riversamento, è stato riaperto fino al 3/6/2025, ripresentandosi così una nuova opportunità per le imprese che intendono fruire di questo condono. Ricapitoliamo disciplina, requisiti, aspetti da valutare, procedure da seguire.

La riapertura del termine porta con sé alcune modifiche di coordinamento della disciplina che andremo a illustrare, come:

- la rinuncia all'eventuale contenzioso in essere;
- l'allungamento di due anni del termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo,

per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Le imprese che non sono sicure sulla tenuta del proprio credito d’imposta, in alternativa alla procedura di riversamento, possono tentare la strada della certificazione del credito d’imposta attraverso uno dei professionisti iscritti nell’apposito elenco dei soggetti a ciò abilitati. La certificazione permette di mettersi al riparo da eventuali contestazioni dell’Agenzia delle entrate, ai fini della qualificazione come ammissibili all’agevolazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo.

Ma da ora al 3/6/2025 i tempi sono molto stretti.

Cosa può essere oggetto di recupero

Ricordiamo che il riversamento riguarda il “vecchio” credito d’imposta R&S, come disciplinato dall’articolo 3 del DL 145/2013 che veniva riconosciuto alle imprese che avevano effettuato

investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e quindi dal 2015 per i soggetti con esercizio solare e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta è stato attribuito nella misura del 25% (50% in alcuni specifici casi), delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015. Il credito d'imposta veniva riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000.000 euro per ciascun beneficiario, a condizione che fossero state sostenute spese per R&S almeno pari a 30.000 euro.

Le attività di Ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta erano le seguenti:

1. Ricerca fondamentale - lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
2. Ricerca sperimentale - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
3. Ricerca industriale - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Perché si rischia il recupero

Per decidere se aderire alla sanatoria è necessario analizzare quali erano le criticità. Uno degli aspetti maggiormente critici che ha comportato l'emissione di atti di recupero dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle entrate era legato alla non conformità degli investimenti ai criteri di validazione della ricerca in termini di novità ed originalità. Il verificatore, al fine di individuare le attività agevolabili ha fatto riferimento al cd. "Manuale di Frascati", ritenendo che non possono qualificarsi come attività di R&S tutte quelle attività che, nonostante abbiano condotto allo sviluppo di prodotti o processi "nuovi, modificati o migliorati" che non consistano in mere "modifiche ordinarie e periodiche", come stabilito dall'art. 3, c. 4 e 5, DL 145/2013, non abbiano

portato all'acquisizione di conoscenze innovative per l'intero mercato di riferimento. Il recupero poteva derivare anche dall'errata applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del DL 145/2013, disposizione controversa inserita per consentire a commissionari, residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, di fruire del credito d'imposta per l'attività di ricerca commissionata da soggetto residente in un altro Paese della UE o di un Paese aderente allo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nella cd. white list.

Tale disposizione ha generato difficoltà interpretative tanto che per stabilirne la corretta applicazione è stata necessaria una norma di interpretazione autentica per confermare che, nei suddetti casi, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

La norma di interpretazione autentica è contenuta nell'articolo 1, comma 72, della Legge 145/2018, il quale prevedeva che "Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano."

Ulteriori contestazioni riguardavano le spese sostenute per i dipendenti coinvolti nelle attività di R&S, ed erano legate al loro inquadramento non coerente con lo svolgimento dell'attività di ricerca (es. "apprendisti").

In altri casi è stata contestata l'ammissibilità delle spese sostenute per lo svolgimento da parte di un soggetto commissionario esterno all'impresa di attività di ricerca, laddove dall'esame delle clausole contrattuali si poteva evidenziare l'insussistenza per il committente di un rischio di insuccesso tecnico che, pertanto, avrebbe qualificato l'attività del commissionario quale mera consulenza e, come tale, non ammissibile all'agevolazione.

Da ultimo va evidenziato che l'Agenzia delle entrate negli accertamenti effettuati ai fini del recupero del credito tendeva a ricondurre nell'ambito dei crediti d'imposta "inesistenti" quelli fruiti in base ad attività di ricerca, pur effettivamente svolte, ma che l'Agenzia non riteneva ammissibili fra quelle di ricerca agevolate ai sensi della disciplina del credito d'imposta.

Il sistema sanzionatorio

Per meglio valutare l'opportunità di aderire alla sanatoria, è necessario analizzare il sistema sanzionatorio. Il principale scoglio è legato all'interpretazione seguita dall'Agenzia delle Entrate secondo la quale, la fruizione indebita del credito d'imposta, assume rilevanza penale qualora superi la soglia di 50.000 euro ed è sanzionata in modo più grave qualora il credito d'imposta venga qualificato come inesistente anziché come non spettante. Secondo le previsioni dell'articolo 10-quater, comma 2, del D.lgs. n. 74 del 2000. In caso di indebita compensazione di credito d'imposta inesistente, l'imprenditore è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Detta pena può essere ridotta fino a metà qualora prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, sia estinto con l'integrale pagamento.

Diversa è la situazione di indebita compensazione di un credito d'imposta non spettante. In tale fattispecie l'articolo 10-quater, comma 1, del D.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Il successivo articolo 13 prevede la non punibilità penale quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a mezzo di:

- speciali procedure conciliative;
- adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie;
- ravvedimento operoso.

Il dato normativo non brilla per chiarezza ma, nella sostanza punisce con la reclusione l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti superiori alla soglia di 50.000 euro, configurando tale utilizzo come mancato versamento di imposte.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa per violazioni commesse fino al 31/08/2024, dobbiamo distinguere fra:

- credito d'imposta inesistente: sanzione dal 100% al 200% (articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/97);
- credito d'imposta non spettante: sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/97).

Le misure sanzionatorie descritte sono valide fino al 31/8/2024 e non è prevista l'applicazione del favor rei; non si possono cioè applicare le sanzioni nelle misure ridotte introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 173/2024.

In campo penale, le nuove misure introdotte dalla riforma non si rendono applicabili in quanto decorrono dal 1/1/2026.

Il riversamento delle indebite compensazioni

Le imprese che si sono avvalse, in modo non corretto, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 145/2013, maturato dal periodo d'imposta 2015 fino al periodo d'imposta 2019, o lo hanno utilizzato in compensazione entro 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), possono regolarizzare la propria posizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso

- la comunicazione all'Agenzia delle entrate
- e il riversamento anche rateale dell'importo del credito.

Attenzione: non è oggetto di “riversamento agevolato” l'utilizzo del credito effettuato dopo il 22/10/2021. Tale limitazione costituisce elemento di oggettiva criticità per coloro che intendono riversare il credito ma hanno utilizzato anche il credito riferito al medesimo progetto maturato successivamente a tale data limite.

La regolarizzazione non è sempre ammessa, ma è possibile solo in presenza di determinati “errori” considerabili dal legislatore perdonabili. Infatti, la sanatoria è ammessa:

1. nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2019, hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
2. in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, hanno applicato l'articolo 3, comma 1-bis, DL 145/2013, in maniera non conforme a quanto è stato oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 145 del 2018;
3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Nel caso in cui l'imprenditore rientrasse nella possibilità di sanatorie, potrebbe risultare impedito a beneficiarla se al 22/10/2021 l'utilizzo in compensazione, totale o parziale, del credito d'imposta è già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi.

Al contrario, se l'utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora definitivi, è possibile utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive dell'Agenzia. Ciò significa che non è possibile regolarizzare parzialmente il credito d'imposta (ad esempio per alcune fatture o per alcune tipologie di costi).

Inoltre, non possono regolarizzare coloro che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l'utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa, sia in senso materiale sia in senso ideologico, nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Altra fattispecie che può essere coinvolta nella sanatoria riguarda tutte quelle casistiche dove l'imprenditore ha presentato ricorso in Corte di Giustizia tributaria o si trova nelle more per poter adire al Giudice (si è nei 60 giorni dalla notifica dell'atto di recupero).

Nel caso in cui l'imprenditore sia rimasto inerme dopo aver ricevuto l'atto di recupero e siano spirati i termini per adire al Giudice, si ritiene che egli non possa rientrare nella riapertura dei termini di cui al DL 25/2025.

Allo stesso modo, se a fronte di un atto di recupero il Giudice abbia emesso una sentenza sfavorevole al contribuente e siano spirati i termini per impugnare al grado successivo, il passaggio ad un giudicato definitivo impedisce l'accesso al condono.

Diversamente, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione di adesione della sanatoria pende un contenzioso per l'atto di recupero o provvedimento impositivo, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata:

- alla rinuncia al contenzioso da presentare entro il 3/6/2025;
- alla completa adesione alle pretese impositive dell'Agenzia.

Nel caso di rinuncia al contenzioso, le spese di giudizio sono considerate compensate tra le parti.

Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali al 3/6/2025 sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.

Merita una riflessione il contenuto del comma 6 dell'articolo 19, del DL 25/2025 che così recita: "Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025".

Il dato normativo sembra consentire, nel caso in cui gli atti di recupero siano divenuti definitivi, di poter accedere alla sanatoria versando l'intero importo senza poter fruire della rateazione. Sarà sicuramente necessario un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate al fine di capire se per intero importo si intenda quanto contenuto nell'atto di recupero o si possa intendere che si versa il credito usato in compensazione senza i gravami ulteriori.

Come accedere alla riapertura

Abbiamo più volte detto che entro il 3/6/2025 le imprese interessate ad aderire alla sanatoria devono trasmettere un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate nella quale indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione che si intende restituire.

Il DL 25/2025, all'articolo 19 prevede che l'importo del credito che si intende restituire indicato nella comunicazione debba essere riversato:

- in unica soluzione entro il 3 giugno,
- oppure;
- in tre rate di pari importo.

Chi optasse per il versamento rateale dovrà gli interessi calcolati al tasso legale sulla seconda e sulla terza rata. Gli interessi andranno calcolati a partire dal 4/6/2025.

Nella sottostante tabella si riepilogano le scadenze di versamento, i codici tributo e gli interessi eventualmente dovuti.

Data	Codice tributo	Interessi
3/6/2025 a saldo	8170	Non dovuti
3/6/2025 – 1^ rata	8171	Non dovuti
16/12/2025 – 2^ rata	8172	Dovuto l'1% a partire dal 4/6/2025
16/12/2026 – 3^ rata	8173	Dovuto l'1% a partire dal 4/6/2025

Termini prescrizionali

A seguito delle varie proroghe e con il preciso scopo di evitare un danno erariale legato all'impossibilità di recuperare i crediti d'imposta per effetto delle prescrizioni, l'articolo 19 del DL 25/2025 prevede che, con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, sia prorogato di due anni. L'incremento a due anni è il naturale allungamento rispetto alle precedenti proroghe della sanatoria.

Contributo in conto capitale

Uno degli aspetti di particolare interesse volto ad incentivare il riverso spontaneo del credito d'imposta è la previsione contenuta nel comma 458 della Legge 207/2024 della spettanza di un contributo in conto capitale volto a ristorare in qualche misura coloro che aderivano alla sanatoria. Veniva demandato ad un successivo decreto la quantificazione del contributo proprio perché era necessario prima di tutto verificare quanti aderivano alla sanatoria e soprattutto l'ammontare del riverso. Con il comma 8 del citato articolo 19 viene, "adeguato" il dettato della Legge di bilancio 2025 al fine di consentire l'erogazione del contributo in conto capitale anche a coloro che fruiscono della riapertura del termine per il riversamento.

La versione aggiornata del comma 458 stabilisce che ai soggetti che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 3/6/2025 sarà riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo.

È chiaro che la norma non poteva già individuare la percentuale proprio perché essa sarà legata alle disponibilità di bilancio ed alla quantità di credito d'imposta che sarà oggetto di riversamento. Sarà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze ad individuare sia la percentuale spettante che la rateazione della sua fruizione.

Certificazione del credito d'imposta

Una delle novelle introdotte dall'articolo 23, comma 2, del DL 73/2022, sta nel fatto che l'impresa possa richiedere una certificazione preventiva che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio per favorire l'utilizzo della relativa disciplina in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese.

La particolarità di questa nuova certificazione è data dal fatto che esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. È il solito metodo attuato da un'Amministrazione incapace di svolgere le attività di controllo e che, quindi, demanda ai professionisti tale compito.

Chiaramente l'imprenditore prima di decidere se aderire al riversamento, ha anche la possibilità di individuare uno dei professionisti a ciò abilitati e capire se la sua attività di ricerca e sviluppo possa vedere apposto quel "timbro" che lo metterebbe al riparto da atti di recupero.

Questa opportunità di certificazione preventiva, però, non potrà essere opzionata qualora sia stato notificato un processo verbale di constatazione.

Non possiamo allora esimersi da dir qualcosa sulla certificazione.

Con il DPCM 15/09/2023 (in GU 258 del 4/11/2023) viene istituito presso il MIMIT, l'Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Inoltre, il decreto definisce gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione, previsto dall'articolo 23 citato. Successivamente il Decreto Direttoriale del MIMIT 21/2/2024 ha individuato le disposizioni in materia di:

- modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori;
- regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione;
- formazione, aggiornamento e gestione dell'Albo dei certificatori;
- modalità informatiche attraverso le quali:
- le imprese richiedono l'accesso alla procedura ed individuano il certificatore;
- i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Il DPCM reca disposizioni in materia di certificazione, la quale sarà valida sia per la qualificazione dell'attività di ricerca e sviluppo secondo le vecchie regole dell'articolo 3 del DL 145/2023, anche le

nuove attività di ricerca e sviluppo introdotte dalle norme successive. Stiamo parlando, in particolare:

- della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai successivi commi da 203 a 203-quater;
- della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies dell'articolo 1 Legge 160/2019.

Una apposita procedura contenuta nell'articolo 7 del decreto direttoriale stabilisce le modalità di presentazione della richiesta per avvalersi della certificazione.

Sarà l'impresa a richiedere al Ministero di poter accedere alla certificazione tramite la procedura informatica, indicando il soggetto incaricato. Tale soggetto dovrà essere selezionato all'interno dell'apposito Albo. Il soggetto individuato potrà accettare l'incarico e tale notizia dovrà essere fornita al Ministero.

Per fare ciò, l'impresa dovrà:

1. accedere alla procedura informatica tramite autenticazione con SPID o CIE o altra modalità indicata dalla medesima procedura;
2. inserire le informazioni e i dati richiesti nella domanda;
3. compilare la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica;
4. selezionare il certificatore tra quelli iscritti all'Albo, previo ottenimento dallo stesso dell'accettazione dell'incarico;
5. scaricare il modulo di domanda in formato ".pdf" immutabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale;
6. caricare il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione;
7. predisporre il versamento dei diritti di segreteria pari a 252 euro.

Se tutto è stato fatto secondo le previsioni, la procedura informatica rilascerà un'attestazione di avvenuta protocollazione.

Sarà quindi il certificatore a verificare e certificare i requisiti per fruire del credito d'imposta.

Il MIMIT, con il Decreto 4/7/2024 sono state pubblicate le "Linee guida" per la corretta applicazione del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

In particolare, viene chiarito che:

- i principi generali ed i criteri previsti dal Manuale di Frascati devono orientare l'attività del certificatore anche in relazione al credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 in quanto, da un lato, le definizioni normative interne delle attività eligibili al credito d'imposta R&S sono mutate da quelle comunitarie, dall'altro, tali principi e criteri sono espressamente richiamati e condivisi a livello comunitario per l'interpretazione ed applicazione di tali definizioni;
- i criteri interpretativi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del MISE del 26/5/2020, per la corretta applicazione dei criteri OCSE sono rilevanti anche in relazione all'applicazione della disciplina relativa al credito d'imposta R&S.

Conclusione

Restano un paio di mesi agli imprenditori per decidere se il proprio credito d'imposta riveste i requisiti di legge ed in particolare per mettersi al riparo da possibili atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate attraverso la certificazione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta. Si dovrà considerare anche il fatto che il Professionista dovrà avere anche il tempo di vagliare la documentazione al fine di emettere la certificazione. Quindi, se consideriamo i tempi necessari, possiamo agevolmente comprendere come il tempo rimasto fino al 3 giugno sia molto poco.